

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-del decreto prot.10192 del 13.12.2017, con il quale il Sindaco:

"VISTO il proprio decreto prot.n.11436 del 22.12.2016 con il quale si provvedeva a confermare, per il periodo 01.01.2017 al 31.12.2017, in via temporanea i precedenti decreti sindacali riferiti ai Responsabili dei Servizi del Comune di Roccafluvione;

(omissis)

RITENUTO in questa sede, dover attribuire, in via temporanea, per l'anno 2018, i n.4 provvedimenti avanti elencati dal 01.01.2017 al 31.12.2017;

(omissis)

decretava:

(omissis)

"-di attribuire ai dipendenti la titolarità di Posizione Organizzativa e la Responsabilità di Servizio per l'anno 2018 dal 01.01.2018 al 31.12.2018 salvo ulteriori proroghe;

(omissis)

CONSIDERATO:

-che allo stato attuale, non sono ancora state effettuate le nuove nomine;

ATTESO:

-che l'art.16 comma 2 del "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i. dispone:

"(...) L'incarico è prorogato di diritto, all'atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina (...)"

CONSIDERATO:

-che l'art.2(Definizioni) commi 1 lett.a) del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., testualmente prevede:

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

(omissis)

-che l'art.37(Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) commi 1, 2,3,4 e 5 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., testualmente dispone:

"1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.

Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro."

(omissis)

-che l'art.71(Oblighi del datore di lavoro) comma 7 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., testualmente recita:

"7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti."

-che l'art.73(Informazione, formazione ed addestramento) del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., testualmente prevede:

"1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

5-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

RITENUTO:

-doversi effettuare, da parte dei seguenti lavoratori di cui all'art.2 comma 1 lett.a)del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., i seguenti corsi di formazione e/o addestramento e/o aggiornamento:

N.	COGNOME E NOME QUALIFICA	SETTORE/MANSIONE	FORMAZIONE/ADESTRAMENTO/AGGIORNAMENTO
01	A.M. Funzionario (a tempo indeterminato)	Lavoratori interni Resp.Servizio Urbanistica-Edilizia Privata Lavoro d'ufficio	Agg.Form. art.37 co 1 e 3 D.Lgs. n.81/2008
			Form. artt.37 co. 7 D.Lgs. n.81/2008
			X Agg.Form. art.37 co. 9 D.Lgs. n.81/2008 "incaricati antincendio"
			Agg. art.37 co. 10 D.Lgs. n.81/2008
			Add.art.37.co.5 D.Lgs. n.81/2008
02	R.C. Operatore (part-time indeterminato)	Lavoratori esterni Collaboratore scolastico-assistente trasporto scuolabus	Agg.Form. art.37 co 1 e 3 D.Lgs. n.81/2008
			Form. art.37 co. 7 D.Lgs. n.81/2008
			X Agg.Form. art.37 co. 9 D.Lgs. n.81/2008 "incaricati antincendio"
			Form. artt.37 co. 10 D.Lgs. n.81/2008
			Add.art.37.co.5 D.Lgs. n.81/2008
03	L.P. Operatore (part-time indeterminato)	Lavoratori esterni Collaboratore scolastico-assistente trasporto scuolabus	Agg.Form. art.37 co 1 e 3 D.Lgs. n.81/2008
			Form. art.37 co. 7 D.Lgs. n.81/2008
			X Agg.Form. art.37 co. 9 D.Lgs. n.81/2008 "incaricati antincendio"
			Form. artt.37 co. 10 D.Lgs. n.81/2008
			Add.art.37.co.5 D.Lgs. n.81/2008

TENUTO CONTO:

-che l'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via

diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

-che l'art.30(Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni) comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente prevede:

"1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico."

DATO ATTO:

-che trattasi di affidamento di servizi tecnici, mediante prestazione d'opera intellettuale, afferenti ad obblighi di cui al D.Lgs. n.80/2008 e s.m.i. ed in particolare all' "aggiornamento formazione incaricati antincendio" di cui all'art.37 comma 9 del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., di importo inferiore ad € 40.000,00, per cui si può procedere mediante "affidamento in via diretta";

DATO ATTO:

-che l'art.36(Contratti sotto soglia) comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; (omissis)

CONSIDERATO:

-che l'art.32(Fasi delle procedure di affidamento) commi 2 secondo periodo, 9, 10 lett.b)e 14, testualmente riporta;

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. **Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.**

(omissis)

DATO ATTO:

-che, ai sensi del sopra richiamato comma 2 secondo periodo, introdotto dall'art.32 comma 1 lett.a) del D.Lgs.n.56/2017 (cd "Codice correttivo (...)"), risulta possibile **"procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre"**, senza peraltro, l'affidamento, precederlo con separata "determina a contrarre", come previsto in tutti gli altri casi dal primo periodo del citato comma 2;

TENUTO CONTO:

-delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.
ed in particolare:

*il paragrafo "4.L'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro";

PRESO ATTO:

-che l'art.37(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) comma 1 primo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 testualmente prevede:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che l'art.42(Conflitto di interesse) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

"1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

-che l'art.95(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)commi: 3 lett.b), 4 lett.c);

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

(omissis)

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

(omissis)

c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo."

(omissis)

DATO ATTO inoltre:

-che l'art.328(Mercato elettronico) comma 1 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., testualmente disponeva:

"1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice."

-che l'art.217(Abrogazioni)comma 1, lett.u),del D.Lgs. n.50/2016, testualmente dispone:

"u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto:

1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite;

2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX, Capo III; la Parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III, ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;"

(articoli da 1 a 8, da 11 a 13, da 44 a 59, da 97 a 177, da 211 a 214, 249, 250, 252, 253, da 257 a 270, da 271 a 342, da 357 a 359)

-che l'art.36(Contratti sotto soglia) comma 6, del D.Lgs. n.50/2016, testualmente recita:

"6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni."

CONSIDERATO:

-che in conseguenza a quanto sopra, allo stato, per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia, il ricorso al MEPA appare "possibile", ma non "obbligatorio";

TENUTO CONTO comunque:

-dell'articolo 1, comma 130 della L. 30.12.2018, n.145 (Legge di bilancio 2019);

-della Deliberazione n.169/2012/PAR del 27.11.2012, che la Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per le Marche;

-della Determinazione dell'ANAC n.11 del 23.09.2015;

DATO ATTO comunque:

-che in applicazione a quanto sopra ed ai fini delle procedura di acquisizione della prestazione, trattasi di:

[]-Lavori;

[X]-Servizi;

[]-Forniture;

pertanto:

[]-risulta necessario ricorrere alle "aggregazioni e centralizzazione della committenza", di cui all'art.37, comma 4-bis del D.Lgs. n.50/2016;

[X]-non risulta necessario ricorrere alle "aggregazioni e centralizzazione della committenza", di cui all'art.37, comma 4-bis del D.Lgs. n.50/2016, in quanto:

(X)-trattasi di beni e/o servizi di valore inferiore a 5.000 euro;

da (cfr.art.1, comma 450 della L.27.12.2006, n.296 (finanziaria 2007),come modificato da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

()-trattasi di beni e/o servizi di valore pari a 5.000 euro e inferiore

a 40.000 euro;(cfr.art.1, comma 450 della L.27.12.2006, n.296 (finanziaria 2007),come modificato da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

()-trattasi di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

(cfr.art.37 co.1 D.Lgs. n.50/2016)

()-si procede sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione;

(cfr.art.37 co.12 D.Lgs. n.50/2016)

[]-risulta necessario far ricorso a convenzioni quadro, ovvero al mercato elettronico ovvero ai sistemi elettronici di acquisizione, ai sensi degli articoli: 1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015, dall'art.1 co.130 della L. 145/2018 e 37 comma 1 del

D.Lgs. n. 50/2016;

[X]-non risulta necessario far ricorso a convenzioni quadro, ovvero al mercato elettronico ovvero ai sistemi elettronici di acquisizione, ai sensi degli articoli: 1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015, modificato dall'art.1 co.130 L. 145/2018 e 37 comma

1 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto:

[X]-La forniture del bene/servizio di cui trattasi:

(X)-trattasi di beni e/o servizi di valore inferiore a 5.000 euro;

(cfr.art.1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015 e da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

(X)-non risultano reperibili, in quanto: **Trattasi di servizi di natura intellettuale;**

(cfr.Corte Conti sez.Marche n.169/2012/PAR+Determina ANAC n.11/2015)

()-risultano inidonee rispetto alle necessità dell'ente in quanto:

(cfr.Corte Conti sez.Marche n.169/2012/PAR+Determina ANAC n.11/2015)

()-risultano reperibili a condizioni di acquisto migliorative;

(cfr.Corte Conti sez.Toscana n.151/2013/PAR+Detremina ANAC n.11/2015)

()-si procede sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione;

(cfr.art.37 co.12 D.Lgs. n.50/2016)

VISTO:

-l'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), commi: 7, 9, 10 lett.b), 13, 14 e 14-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:

"7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) **e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a)** e b).

13. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata **ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.**

14-bis. I capitoli e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

TENUTO CONTO:

-del paragrafo "4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro", sub-paragrafi:

"4.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice."

4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espressioni, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

RITENUTO:

-per quanto sopra riportato, potersi procedere all'affidamento diretto, del servizio tecnico, mediante prestazione d'opera intellettuale, afferenti ad obblighi di cui al D.Lgs. n.80/2008 e s.m.i. ed in particolare all'"aggiornamento formazione incaricati antincendio" di cui all'art.37 comma 9 del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., all'operatore economico PIERMARINI FABIA di Ascoli Piceno, per un importo contrattuale pari ad € 240,00;

-doversi procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 240,00 per l'affidamento diretto: fornitura del servizio inerente:

"aggiornamento formazione incaricati antincendio" di cui all'art.37 comma 9 del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., per n.3 lavoratori;

VISTO:

-l'art.182 (Fasi della spesa) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i., che testualmente recita:

1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

-l'art.183 (Impegno di spesa) commi 1 e 7 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i., che testualmente dispongono:

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.

7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

-l'art.13(L'Impegno della spesa) del "Regolamento di contabilità" approvato con D.C.C. n.25 del 11.07.2017;

TENUTO CONTO:

-che con propria determina n.57 del 25.10.2018, veniva disposto di:

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO di doversi effettuare, da parte dei seguenti lavoratori di cui all'art.2 comma 1 lett.a)del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., i seguenti corsi di formazione e/o addestramento:

(omissis)

17)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.183(Impegno di spesa) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

-dell'art.13(L'Impegno della spesa) del "Regolamento di contabilità" approvato con D.C.C. n.25 del 11.07.2017;

18)-IMPUTARE la spesa di € 1.000,00:

*al Codice 01.06-1.03.02.11.999-Cap.198/6-Descrizione:"D.Lgs.81/2008 (ex L.626/1994) vari interventi messa in sicurezza", del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

DATO ATTO:

-che dall'impegno di cui sopra, risultano disponibili in quanto non spesi: € 680,00;

TENUTO CONTO:

-che con D.G.C. n.35 del 19.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

1. Di approvare il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l'esercizio finanziario 2019, costituito dagli elaborati di entrate e di uscite allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, individuando con i relativi prospetti gli interventi ed i capitoli nonché le risorse di bilancio affidati alla gestione dei Responsabili dei servizi di cui al seguente prospetto:

1) Rag. Mario Paoletti	cat. D6	Servizio Finanziario e Tributario- Servizio Amministrativo-Personale-
2) Geom. Arduino Manni	" "	Servizio Urbanistica-Edilizia Privata-
3) Geom. Carlo Trobbiani	" "	Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio-
4) Sig.ra Dora Mercuri	" D4	Servizio Demografico Stato Civile-
5) Rag. Francesco Leoni - Sindaco	- Area Vigilanza, Commercio-servizi manutenzione.-	

2. Di dare atto che il piano medesimo è stato definito conformemente alle previsioni finanziarie del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2019.

3. Di dare atto inoltre che, come criterio di massima, i vari responsabili dei servizi non possono utilizzare complessivamente più dei 10/12 delle somme assegnate da verificare in sede di assestamento del bilancio 2019.

4. Di precisare che il piano elaborato è comprensivo di tutte le somme assegnate a partire dal 1° gennaio 2019 fino alla data del presente atto con esclusione delle somme già impegnate con atti precedenti e di tutte le entrate con esclusione di quelle già accertate.

5. Di determinare con il suddetto piano gli obiettivi di gestione per l'attuazione dei programmi stabiliti con il DUP per l'anno 2019.

6. Di dare atto che la Giunta Comunale procederà ad eventuali variazioni al P.R.O. con proprie deliberazioni, sulla base di apposite relazioni dei responsabili.

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei servizi ed al Segretario Comunale.

8. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita nel "cd" Piano della performance Anno 2019 da approvarsi con separato atto deliberativo.

DATO ATTO:

-che nell'elaborato "entrate", allegato alla suddetta delibera viene individuato il seguente intervento:

Codice	Cap.	Descrizione	Prev.iniz.CO 2019
(omissis)			
010061030299999	198/6	Spesa per progettazioni perizie e collaudi, 626 (ora D.Lgs.81/2008), tecniche etc.	4.500,00
(omissis)			

RITENUTO:

-che la spesa di € 240,00 ed iva di legge, se ed in quanto dovuta, può trovare copertura al:

Codice	Cap.	Descrizione	Prev.iniz.CO 2019
010061030299999	198/6	Spesa per progettazioni perizie e collaudi, 626 (ora D.Lgs.81/2008), tecniche etc.	4.500,00

del bilancio per il corrente esercizio finanziario;

VISTO:

-l'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:

(omissis)

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

5. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8.

(omissis)

VISTO:

-in applicazione del sopra citato art.31 comma 5, le Linee guida n.3 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1096 del 26.10.2016, inerenti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" ed in particolare di quanto previsti al paragrafo "5. Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento" ed in particolare per la fase di "affidamento";

VISTO infine:

-Lo Statuto Comunale adottato con D.C.C. n.28/2006;

-Il D.Lgs.18.08.2001, n.267 e s.m. e i.;

D E T E R M I N A

-Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati di:

01)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli:2(Definizioni) commi 1 lett.a);37(Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) commi 1, 2,3,4 e 5; 71(Obbighi del datore di lavoro) comma 7 e 73(Informazione, formazione ed addestramento) del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

02)-PRENDERE ATTO di doversi effettuare, da parte dei seguenti lavoratori di cui all'art.2 comma 1 lett.a)del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., i seguenti corsi di formazione e/o addestramento:

N.	COGNOME E NOME QUALIFICA	SETTORE/MANSIONE	FORMAZIONE/ADEDESTRAMENTO/AGGIORNAMENTO
01	A.M. Funzionario (a tempo indeterminato)	Lavoratori interni Resp.Servizio Urbanistica-Edilizia Privata Lavoro d'ufficio	Agg.Form. art.37 co 1 e 3 D.Lgs. n.81/2008
			Form. artt.37 co. 7 D.Lgs. n.81/2008
			X Agg.Form. art.37 co. 9 D.Lgs. n.81/2008 "incaricati antincendio"
			Agg. art.37 co. 10 D.Lgs. n.81/2008

			Add.art.37.co.5 D.Lgs. n.81/2008
02	R.C. Operatore (part-time indeterminato)	Lavoratori esterni Collaboratore scolastico-assistente trasporto scuolabus	Agg.Form. art.37 co 1 e 3 D.Lgs. n.81/2008 Form. art.37 co. 7 D.Lgs. n.81/2008 X Agg.Form. art.37 co. 9 D.Lgs. n.81/2008 "incaricati antincendio" Form. artt.37 co. 10 D.Lgs. n.81/2008 Add.art.37.co.5 D.Lgs. n.81/2008
03	I.P. Operatore (part-time indeterminato)	Lavoratori esterni Collaboratore scolastico-assistente trasporto scuolabus	Agg.Form. art.37 co 1 e 3 D.Lgs. n.81/2008 Form. art.37 co. 7 D.Lgs. n.81/2008 X Agg.Form. art.37 co. 9 D.Lgs. n.81/2008 "incaricati antincendio" Form. artt.37 co. 10 D.Lgs. n.81/2008 Add.art.37.co.5 D.Lgs. n.81/2008

03)-DARE ATTO che trattasi di affidamento di servizi tecnici, mediante prestazione d'opera intellettuale, afferenti ad obblighi di cui al D.Lgs. n.80/2008 e s.m.i. ed in particolare all'"aggiornamento formazione incaricati antincendio" di cui all'art.37 comma 9 del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., di importo inferiore ad € 40.000,00, per cui si può procedere mediante "affidamento in via diretta";

04)-PRENDERE ATTO dell'art. 32(Fasi delle procedure di affidamento) comma 2 secondo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

05)-DARE ATTO che, ai sensi del sopra richiamato comma 2 secondo periodo, introdotto dall'art.32 comma 1 lett.a) del D.Lgs.n.56/2017 (cd "Codice correttivo (...)"), risulta possibile "procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre", senza peraltro, l'affidamento, precederlo con separata "determina a contrarre", come previsto in tutti gli altri casi dal primo periodo del citato comma 2;

06)-PRENDERE ATTO dell'art.36(Contratti sotto soglia) commi 1 e 2 lett.a), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

07)-POTERSI PROCEDERE all'"affidamento diretto" del servizio di che trattasi inerente i corsi di aggiornamento formazione lavoratori di cui al precedente punto 02), alla Ditta PIERMARINI FABIA di Ascoli Piceno, per un prezzo complessivo di € 240,00;

08)-PRENDERE ATTO dell'art.32(Fasi delle procedure di affidamento), commi 9, 10 lett.b), 13 e 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

09)-DARE ATTO che per l'affidamento in argomento, il contratto è da ritenersi stipulato nella forma di cui all'art.32 comma 14, nella parte in cui dispone:"per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi (...);

10)-PRENDERE ATTO inoltre:

-dell'art.3(Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;

-della Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;

-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

11)-DARE ATTO che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il C.I.G. n. ZC328E0752;

12)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.6-bis(Conflitto di interessi), introdotto dall'art.1, comma 41 della L. n.190/2012 e s.m.i., della L. n.241/1990 e s.m.i.;

-dell'art.42(Conflitto di interesse) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.7(Obbligo di astensione) del D.P.R. n.62/2013 e s.m.i.;

13)-DARE ATTO che nella fattispecie in argomento, non risultano a conoscenza di conflitti di interessi, tali da determinare un obbligo di astensione da parte del R.U.P.;

14)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.29(Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.1(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) commi 16 lett.b) e 32 della L. n.190/2012 e s.m.i.;

-dell'art.37(Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici dlavori, servizi e forniture) del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

15)-PROCEDERE alla pubblicazione, dell'affidamento diretto di cui trattasi, nei modi e termini di cui al precedente punto;

16)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.183(Impegno di spesa) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

-dell'art.13(L'Impegno della spesa) del "Regolamento di contabilità" approvato con D.C.C. n.25 del 11.07.2017;

17)-PRENDERE ATTO:

-della D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.57 del 25.10.2018;

-che dall'impegno di cui alla sopra indicata determina, risultano disponibili

in quanto non spesi: € 680,00;

18)-IMPUTARE la spesa di € 240,00:

Importo	Codice	Cap.	Descrizione	Prev.iniz.CO 2019	Note
€ 240,00	010061030299999	198/6	Spesa per progettazioni perizie e collaudi, 626 (ora D.Lgs.81/2008), tecniche etc.		Res.pass.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom.Carlo Trobbiani